QUADRO SINOTTICO DEI FINANZIAMENTI CON CONTROGARANZIA DELLO STATO PREVISTI DAL D.L. LIQUIDITÀ

(TRATTANDOSI DI MISURA TEMPORANEA, LE CONDIZIONI SI RIFERISCONO ALLE GARANZIE CONCESSE FINO AL 31 DICEMBRE 2020)

| FINANZIAMENTI A FAVORE DI PMI E ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | Nuovi finanziamenti ^(a) fino € 30.000 ^(b) (durata fino a 120 mesi) ^(c) | Nuovi finanziamenti ^{(a) (b)} con durata fino a 72 mesi | Operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi | Operazioni finanziarie con durata oltre 72 mesi e/o eccedenti i limiti di fatturato, costo del personale, ecc. e rinegoziazioni (d) | FINANZIAMENTI GARANTITI DA SACE (**) SE ESAURITO IL PLAFOND DI UTILIZZO DEL FONDO PMI | | |
| Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni Associazioni professionali Società tra professionisti Agenti, subagenti di assicurazione e broker PMI (1) e professionisti(2) con ricavi fino a f | | 100% di garanzia (90% | 90% di garanzia per singolo | - | | | |
| con ricavi fino a € 3.200.000 PMI (1) e professionisti(2) con ricavi oltre € 3.200.000 | 100% di garanzia per finanziamenti non superiori, alternativamente: doppio della spesa salariale (A) annua (B) 25% del fatturato totale (B) (C) | Fondo garanzia PMI + 10% Confidi) per finanziamenti non superiori, alternativamente: doppio della spesa salariale (A) annua (D) 25% del fatturato totale 2019 | finanziamento fino all'importo complessivo massimo di uno dei seguenti limiti: • doppio spesa salariale (A) annua (D) • 25% del fatturato totale 2019 • fabbisogno dei costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (E) • per le società di capitali operanti nel settore immobiliare ed edilizio, aventi cicli produttivi ultannuali, la somma tra tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni e le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti dell'anno 2019 | 80% sull'importo finanziato | 90% dell'importo finanziato fino al limite (F) del valore più alto tra: 25% del fatturato realizzato in Italia nel 2019 (G) doppio del costo del personale sostenuto in Italia (H) | | |

| FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE DIVERSE DALLE PMI | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | FINANZIAMENTI GA | | | | | |
| | Nuovi finanziamenti ^(a) con durata fino a 72 mesi | Operazioni finanziarie (comprese emissioni di obbligazioni e titoli di debito e cessioni di credito) con durata fino a 72 mesi | Operazioni finanziarie con durata oltre 72 mesi e/o eccedenti i limiti di fatturato, costo del personale, ecc. e rinegoziazioni ^(d) | FINANZIAMENTI GARANTITI DA SACE (**) | | |
| Imprese con numero di dipendenti fino a 499 (Mid Cap) e con ricavi fino a € 3.200.000 Imprese con numero di dipendenti fino a 499 (Mid Cap) e con ricavi oltre € 3.200.000 | 100% di garanzia (90% Fondo garanzia PMI + 10% Confidi) per finanziamenti non superiori, alternativamente: • doppio della spesa salariale (A) annua (D) • 25% del fatturato totale 2019 | 90% di garanzia per singolo finanziamento fino all'importo complessivo massimo di uno dei seguenti limiti: • doppio spesa salariale (A) annua (D) • 25% del fatturato totale 2019 • fabbisogno dei costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (E) • per le società di capitali operanti nel settore immobiliare ed edilizio, aventi cicli produttivi ultrannuali, la somma tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni e le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti dell'anno 2019 | 80% sull'importo finanziato | 90% dell'importo finanziato fino al limite (F) del valore più alto tra: 25% del fatturato realizzato in Italia nel 2019 (G) doppio del costo del personale sostenuto in Italia (H) | | |
| Altre imprese (diverse da PMI e Mid Cap) | - | - | | Sull'importo finanziato fino al limite (F) del valore più alto tra: 25% del fatturato realizzato in Italia nel 2019 (G) doppio del costo del personale sostenuto in Italia (H) secondo le seguenti percentuali: | | |
| a) con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a € 1,5 miliardi | | | | 90% | | |
| b) con più di 5.000 dipendenti in Italia o con fatturato superiore a € 1,5 miliardi e fino a € 5 miliardi | | | | 80% | | |
| c) con fatturato superiore a € 5 miliardi | | | | 70% | | |

NOTE:

(*) La garanzia, che copre un importo massimo per singola impresa di 5 milioni di euro, è concessa a titolo gratuito, senza applicazione del modello di valutazione previsto dalle condizioni di ammissibilità del Fondo (DM 12 febbraio 2019), e non è dovuta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziate; inoltre, per le operazioni garantite dal Fondo per le quali il soggetto finanziatore ha accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione delle rate di ammortamento (anche della sola quota capitale), ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione dell'emergenza COVID-19, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza. La garanzia è inoltre concessa anche a favore di soggetti che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate», purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020. La garanzia, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione, può essere richiesta anche coloro che, prima del 31 gennaio 2020, presentavano esposizioni classificate come «inadempienze probabili» o «esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate», a condizione, però, che:

- le esposizioni siano state oggetto di concessione da parte del soggetto finanziatore;
- al 9.4.2020 non siano più classificabili come esposizioni deteriorate;
- non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione;
- il soggetto finanziatore, sulla base della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione a scadenza.

Analogamente, la garanzia è concessa anche a favore di imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186 bis, l. fall.), hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis, l. fall.), hanno presentato un piano attestato di risanamento aziendale ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), l. fall., purché alla data del 9 aprile 2020:

- le esposizioni non siano più classificabili come deteriorate;
- non presentino importi arretrati successivi all'applicazione delle misure di concessione;
- il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

La garanzia può essere concessa anche per operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. Sono viceversa sempre escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze».

(**) Le garanzie, che assistono prestiti concessi sotto qualsiasi forma a favore di imprese, diverse da banche e istituti di credito, sono concesse entro il limite della dotazione complessiva di 200 miliardi, di cui 30 miliardi a favore di PMI, lavoratori autonomi e liberi professionisti, titolari di partita IVA, associazioni professionali e società tra professionisti che abbiano pienamente utilizzato il plafond del Fondo centrale di garanzia PMI. Per poter usufruire della garanzia:

- il finanziamento:
 - non deve avere durata non superiore a 6 anni (con possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi)
 - deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia, come autocertificato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, con impegno a non delocalizzare le produzioni; nonché al rimborso, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamento, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (1.3.2020 31.12.2020) per le quali il rimborso non è stato possibile a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria, come attestato dal rappresentante legale del beneficiario;
- il beneficiario deve:
 - avere sede in Italia
 - essere stato danneggiato dall'emergenza Covid-19
 - al 31 dicembre 2019 non rientrare nella categoria di «impresa in difficoltà»
 - al 29 febbraio 2020 non figurare tra le esposizioni deteriorate del sistema bancario
 - impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 (se la beneficiaria appartiene a un gruppo, l'impegno riguarda anche le altre imprese italiane del gruppo)
 - impegnarsi a gestire i livelli occupazioni attraverso accordi sindacali.

(1) In base alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e alle indicazione contenute nel DM Mise 18 aprile 2005, rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) quelle che: a) occupano meno di 250 persone (numero medio mensile di dipendenti occupati in un anno), che b) hanno un fatturato annuo (voce A.1 del conto economico) non superiore a 50 milioni di euro oppure un attivo di stato patrimoniale annuo non superiore a 43 milioni di euro (come chiarito dal DM, per rientrare nella classificazione di PMI devono essere rispettati entrambi i limiti previsti dalle precedenti lettere a e b).

(2) Professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013

(a) Si ha un «nuovo finanziamento» quando, a seguito della concessione del prestito l'esposizione della banca nei confronti del beneficiario si è incrementata rispetto a quella esistente alla data del 9 aprile 2020 (tenuto conto delle eventuali riduzioni intervenute tra le due date in conseguenza degli impegni contrattuali vigenti tra le parti prima del 9 aprile 2020, ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato).

- (b) A condizione che i beneficiari autocertifichino di essere stati danneggiati dall'emergenza Covid-19
- (c) A condizione che prevedano il rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione.

(d) A condizione che il nuovo finanziamento, concesso a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito pregresso, preveda l'erogazione a favore del beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

- (A) Compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.
- (B) Come risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata ovvero da altra idonea documentazione prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000
- (C) Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si deve considerare altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
- (D) La spesa è riferita all'anno 2019 o all'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
- (E) Attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario
- (F) Ai fini della verifica del limite, qualora l'impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assisiti da garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora l'impresa appartenga a un gruppo, gli importi dei finanziamenti richiesti dall'impresa si cumulano con quelli richiesti da altre imprese del gruppo assistiti da garanzia pubblica.
- (G) Risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale. In caso di impresa appartenente ad un gruppo, la percentuale va calcolata sul valore del fatturato consolidato in Italia.
- (H) Risultante dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante. In caso di impresa appartenente ad un gruppo, la percentuale va calcolata sul valore del fatturato consolidato in Italia.